

STATUTO

" OIKOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA DE
ROBERTO 8

Numero REA: CL - 78720

Codice fiscale: 01468330855

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" ai n.ri 9583/1630.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di Caltanissetta la Società Cooperativa denominata:

Dott. Laura Candura
Notaio

" OIKOS Società Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa, potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - (Scopo mutualistico)

La cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione

	ne sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mu-	
	tualistico e solidaristico.	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i prin-	
	cipi di mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in	
	forma associata la continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art.4 - (oggetto sociale) -	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, la società cooperativa svolge le seguenti	
	attività:	
	a) la produzione di servizi volti alla crescita sociale, alla	
	prevenzione verso ogni forma di disagio e rivolti a tutte le	
	agenzie sociali (individuo, famiglie, gruppi e istituzioni);	
	b) la produzione di servizi formativi diversi, volti a fornir-	
	re risposte concrete di crescita, di recupero, di qualifica-	
	zione umana, sociale, economica, morale, culturale e profes-	
	sionale;	
	c) la promozione di un rapporto equilibrato tra i soggetti,	
	tra soggetti ed ambiente, tra i genitori, tra i genitori e	
	figli e tra famiglia ed ambiente;	
	d) la promozione di attività di ricerca in tutti i suoi set-	
	2	

	tori e l'eventuale sostituzione di borse di studio, in conto	
	proprio e/o di terzi, sia nel campo della progettazione sia	
	in quello dell'incentivo.	
	Per quanto sopra la società si propone di intervenire nei	
	seguenti settori:	
	1) SETTORE RIABILITATIVO;	
	2) SETTORE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI;	
	3) SETTORE FORMATIVO E COUNSELING;	
	4) SETTORE FORMATIVO CULTURALE;	
	5) SETTORE DELLA RICERCA;	
	6) SETTORE ASSISTENZIALE, PREVENTIVO E GESTIONALE;	
	Nello specifico la società organizzerà strutture da mettere a	
	disposizione di professionisti nel:	
	1) SETTORE RIABILITATIVO:	
	1.1 <u>Riabilitazione funzionale</u> :	
	Chinesiterapia: valutazione chinesiológica, valutazione	
	strumentale, impostazione protocolli riabilitativi, farmaco-	
	terapia, terapia fisica, terapia in acqua, terapia motoria di	
	gruppo, trattamento neuromotorio e funzionale, prescrizione	
	e/o adattamento ausili, adattamento protesi, ginnastica re-	
	spiratoria, attività sportive;	
	Rieducazione logopedica: valutazione neurolinguistica, valu-	
	tazione psicolinguistica, valutazione audiometrica, esame del	
	linguaggio, impostazione protocolli riabilitativi, riabilita-	
	zione neurolinguistica, riabilitazione psicolinguistica,	
	3	

	rieducazione con strumenti informatici, rieducazione della	
	voce, stimolazione acustica, stimolo alla comunicazione di	
	gruppo, terapia miofunzionale, adattamento protesico acusti-	
	co, comunicazione alternativa logopedica;	
	Rieducazione neurovisiva: valutazione neurovisiva, valuta-	
	zione gnosico-visiva, valutazione ortottica, valutazione au-	
	sili per ipovedenti, impostazione protocolli riabilitativi,	
	rieducazione neurovisiva, esercizi di ortottica, allenamento	
	all'uso di ausili per ipovedenti, fornitura ausili ingranden-	
	ti.	
	Terapia occupazionale: esame T.O., impostazione protocolli	
	riabilitativi, attività espressive, attività pratico-terapeu-	
	tiche, ergoterapia, laboratorio pratico-terapeutico, labora-	
	torio terapeutico-espressivo, adattamento tecnologia elettri-	
	ca funzionale, adattamento ausili, addestramento al lavoro;	
	<u>1.2. Riabilitativo relazionale e per lo sviluppo cognitivo:</u>	
	Orientamento psicopedagogico: valutazione pedagogica, valu-	
	tazione d'ambiente, valutazione dei processi strategici, va-	
	lutazione delle competenze operative concrete, impostazione	
	protocolli riabilitativi, intervento pedagogico, intervento	
	psico-educativo, terapia d'ambiente, orientamento degli inse-	
	gnanti, orientamento pedagogico dei familiari, orientamento	
	professionale, orientamento scolastico, tirocinio lavorativo	
	esterno monitorato, didattica speciale, addestramento profes-	
	sionale;	
	4	

	Psicologia, psicoterapia: valutazioni psicodiagnostiche, va-	
	lutazione psicometrica, impostazione protocolli riabilitati-	
	vi, psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo, terapia	
	d'ambiente, terapia familiare, trattamento psico-educativo,	
	sostegno psicologico, sostegno agli operatori, counseling al-	
	la famiglia, orientamento ai genitori, musicoterapia;	
	Strutture destinate al sostegno e al reinserimento sociale di	
	soggetti con problemi psichiatrici.	
	Psicomotricità. Profilo psicomotorio, impostazione protocolli	
	riabilitativi, rieducazione psicomotoria individuale, riedu-	
	cazione psicomotoria di gruppo, danzaterapia.	
	Rieducazione neuropsicologica: valutazione neuropsicologica,	
	valutazione psicofisiologica, valutazione con strumenti in-	
	formatici, impostazione protocolli riabilitativi, rieducazio-	
	ne neuropsicologica, rieducazione con strumenti informatici.	
	2) SETTORE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI:	
	<u>2.1 Interventi Collegiali interni:</u> interventi con gli opera-	
	tori, interventi con i terapeuti, interventi tra membri del-	
	l'equipe, sintesi dell'equipe del centro;	
	<u>2.2 Interventi collegiali esterni:</u> interventi con operatori	
	(scolastici, sociali, sanitari del territorio, ecc.) , inter-	
	venti con servizi territoriali pubblici e privati;	
	<u>2.3 Interventi sociali:</u> segretariato sociale, colloqui con u-	
	tenti, colloqui con familiari, visite domiciliari, valutazio-	
	ne della situazione sociale, sostegno alla famiglia, inter-	
	5	

	vento territoriale.	
	<u>2.4 Interventi di reinserimento sociale nel campo della giu-</u>	
	<u>stizia.</u>	
	3) SETTORE FORMATIVO COUNSELING:	
	<u>3.1 Interventi formativi interni:</u> per gli operatori, per i	
	terapisti, per i tecnici, per i laureati;	
	<u>3.2 Interventi formativi esterni:</u> per il soggetto, per le fa-	
	miglie, per operatori scolastici, per operatori sociali, per	
	operatori sanitari;	
	<u>3.3 Interventi formativi sociali:</u> per i servizi territoriali,	
	per le aziende pubbliche e private, per enti e associazioni.	
	La Cooperativa potrà:	
	-gestire in proprio e/o in conto terzi, servizi e strutture	
	socio/formative, oltre che, fornire consulenze per l'elabora-	
	zione e la realizzazione di progetti organizzativi-ammini-	
	strativi e socio-sanitari, sia al singolo che agli altri enti	
	pubblici e privati.	
	-istituire e/o gestire consultori per problemi specifici.	
	4) SETTORE INFORMATIVO CULTURALE:	
	4.1 - Informazione culturale finalizzata alla sensibilizza-	
	zione dell'opinione pubblica sui temi della famiglia, dei fi-	
	gli, del disagio, della condizione giovanile, delle politiche	
	sociali, ecc. ai fini di una incisiva opera educativa e di	
	prevenzione;	
	4.2 - Creazione e gestione di impianti polivalenti per la	
	6	

	cultura come strumento terapeutico per l'armonico sviluppo	
	psico-fisico del singolo e come servizio per la collettività:	
	4.3 - Promozione di incontri; manifestazioni, spettacoli, at-	
	ti ad elevare culturalmente e spiritualmente;	
	4.4 - Educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e sulle conseguenze dei problemi relativi all'età evo-	
	lutiva e geriatrica anche in ordine alla prevenzione degli	
	stati invalidanti la crescita;	
	5) SETTORE DELLA RICERCA	
	5.1 - Istituzione e/o gestione di attività di ricerca cono-	
	scitiva, esplicativa o di intervento nel settore sociale, sa-	
	nitario, economico, di mercato;	
	Per i settori di cui sopra si prevede l'utilizzo delle se-	
	guenti figure professionali:	
	a) medici e tecnici laureati (direttore medico, medico spe-	
	cialista, medico generico, operatore professionale, dirigente	
	di area riabilitativa, psicologo, pedagogista, altro);	
	b) personale di assistenza sanitaria (tecnico di laboratorio,	
	infermiere professionale, infermiere generico, assistente e	
	accompagnatore disabili, altro);	
	c) personale di riabilitazione funzionale (terapisti e tecni-	
	ci della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, psicomotri-	
	cisti, altro);	
	d) personale di riabilitazione relazionale (educatori profes-	
	sionali, educatori, assistenti socio sanitari con funzioni	
	7	

	educative, altro);	
	e) personale per attività complementari e di supporto (assi-	
	stente sociale, psicomotricista, insegnanti, insegnanti di	
	formazione professionale, altro).	
	6) SETTORE ASSISTENZIALE PREVENTIVO E GESTIONALE	
	6.1 Settore dell'assistenza:	
	Offrire la propria opera per l'assistenza a domicilio, in i-	
	stituti, scuole pubbliche e private ai bambini, gestione di	
	mense, refezioni, gestione di colonie, trasporto dei bambini	
	delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo in genere;	
	6.2 Settore preventivo:	
	Interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria	
	in favore di minori a rischio, prevenzione delle tossicodi-	
	pendenze e della diffusione del virus dell'HIVB; corsi di	
	psicoprofilassi al parto;	
	6.3 - Settore gestionale;	
	-custodia, cura, manutenzione e funzionamento di biblioteche,	
	musei, strutture di riposo e svaghi per anziani;	
	-custodia, cura, manutenzione e funzionamento di centri ri-	
	creativi e per l'istruzione dei minori;	
	-gestione di case di riposo, case albergo, strutture per an-	
	ziani, centri diurni per anziani, strutture per gestanti,	
	strutture per recupero dei tossicodipendenti, strutture per	
	portatori di handicap, case per madri nubili, strutture per	
	minori.	
	8	

	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	potrà compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare,	
	industriale, finanziaria o creditizia, oltre quelle sopra de-	
	scritte, il cui elenco deve intendersi indicativo e non limi-	
	tativo, che l'organo amministrativo abbia a ritenere opportu-	
	na e/o necessaria per il conseguimento del presente oggetto	
	sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci Cooperatori)	
	- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine, specializzazione possono partecipare diret-	
	tamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro atti-	
	vità lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci persone svantaggiate;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te,esclusivamente per fini di solidarietà,ai sensi e per gli	
	effetti della L.381/1991.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in ma-	
	teria di lavoro subordinato o autonomo,nè di assicurazioni	
	sociali,ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli in-	
	9	

	fortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	Possono essere ammessi soci volontari nella misura massima di	
	metà dei soci;ad essi può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	svolgimento delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci associazioni ed enti, comunque	
	costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	ART.6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	10	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 cod.civ., se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b) e c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere, le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	11	

	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte in occasione della succes-	
	siva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione del bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART.7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	12	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-	
	strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-	
	tere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti infrutti-	
	feri, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pub-	
	blico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia	
	bancaria e creditizia.	
	ART.8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART.9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	13	

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale di cui infra.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e So-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	ART.10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	14	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamento socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organo sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale, di cui al presente Statu-	
	to, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	15	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data di comu-	
	nicazione.	
	ART.12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART.13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	16	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me-	
	si dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenti di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico,	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	17	

	di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12.	
	ART.14	
	(Termini di decadenza,, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere	
	b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui art.1243 cod.civ.	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde ver-	
	18	

	so questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai li-	
	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	19	

	tuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono es-	
	sere ripartire fra i soci ne' durante la vita sociale ne al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	ART.16	
	(vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, ne essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	20	

	Collegio arbitrale.	
	ART.17 (bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	del'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione	
	sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.91	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	21	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-	
	La cooperativa non può distribuire riserve ai soci cooperato-	
	ri, ai sensi dell'art.2514 cod.civ..	
	ART.18 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	ART.19 (Relazione o "bilancio sociale")	
	Ai fine di fornire ulteriori informazioni relative alla ge-	
	stione dell'attività istituzionale eventualmente non ricava-	
	bili dai prospetti di bilancio, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio d'esercizio di cui all'art.17, l'assemblea	
	dovrà approvare una relazione sociale (c.d. "bilancio socia-	
	le") nella quale gli amministratori avranno descritto in modo	
	puntuale le attività svolte ed i risultati raggiunti in rela-	
	22	

	zione agli scopi istituzionali dell'ente.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.20 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato;	
	ART.21 (assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura	
	dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r	
	fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova	
	del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza al-	
	l'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in I-	
	talia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto do voto e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.22 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	23	

	1-approva il bilancio e destina gli utili;	
	2-procede alla nomina dell'organi amministrativo;	
	3-procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4-determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	5-approva i regolamenti interni;	
	6-delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7-provvede alle modifiche dello statuto;	
	8-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al prece-	
	dente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art.17.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	24	

	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla da-	
	ta della richiesta.	
	Art.23	
	(costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Il cambiamento dell'oggetto sociale deve essere approvato in	
	ogni caso all'unanimità dei soci.	
	La deliberazione concernente lo scioglimento anticipato del-	
	la società o il trasferimento della sede sociale all'estero	
	deve essere, in ogni caso, deliberata da tanti soci che rap-	
	presentano più della metà del numero complessivo dei soci.	
	ART.24 (votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assem-	
	25	

	blea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa ed a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza	
	dei soci intervenuti chieda modalità diverse di votazione.	
	Art.25 (voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti, come appresso	
	specificato;	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente, come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cin-	
	que soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.26 (presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	26	

	signata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	ART.27 (amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'as-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un amministrato-	
	re unico o da un consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dal-	
	l'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori,	
	oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a-	
	l'ultimo esercizio della carica.Sono rieleggibili.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	ART.28	
	(competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	27	

	dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART.29 - (convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	28	

	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.30 - (integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sin-	
	dacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministra-	
	zione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	ART.31 - (compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art.32 - (rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Am-	
	29	

	ministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se no-	
	minati. L'organo amministrativo può nominare direttori gene-	
	rali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposta deli-	
	bera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali	
	procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.33 - (Collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	30	

	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'as-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art.34 (clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03, nominati con le modalità	
	di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'in-	
	tervento obbligatorio del pubblico ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti fra soci o fra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	31	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	ART.35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a- uno (1) per le controversie di valore inferiore ad euro	
	25.000,00 (venticinquemila). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti	
	del codice di procedura civile.	
	b- tre (3) per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Lega delle Cooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs.5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs.n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	32	

	l'art.25, comma 2, D.Lgs.5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunica alle parti. Essi, in ogni ca-	
	so, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	ART.36 (esecuzione della decisione)	
	Fuori dei casi in cui non integri di per se una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.37 (scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	33	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.17 lett.c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59,.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.38 (Regolamenti)	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art.23.	
	ART.39	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.40 (Rinvio)	
	34	

36 di 36